

PARMA CITTA' PUBBLICA APS

Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
Settore Affari Legislativi e coordinamento
commissioni assembleari
Commissione III – Territorio Ambiente Mobilità
segrcommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: **PDL recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”**

OSSERVAZIONI

PREMESSE

In anzi tutto si ritiene doveroso fare presente che l'ascolto e l'attenzione del pubblico, che la Commissione di pertinenza ha avviato in questo caso specifico, risulta positivamente significativa per la sensibilità che tale tema riveste nella vita di ciascuna persona, direttamente o meno, interessata da vicino o meno dagli impianti tecnologici trattati.

PUNTO 1.

Il DL 190/24 recita all'Art. 1 comma 2 “Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.”

pdl - Illustrazione delle singole disposizioni (RER)

“Il progetto di legge (di seguito denominato pdl) **individua le aree idonee** e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in tutto il territorio regionale.”

ART. 1 comma 2 “... dare attuazione ai principi generali enunciati dall'art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, al fine di tendere al soddisfacimento dell'interesse pubblico e al conseguimento del miglior risultato utile per il benessere della collettività, contemperando l'obiettivo di diffusione di tali impianti con le possibili criticità che l'installazione degli stessi comporta sul territorio, anche in un'ottica di convivenza quotidiana con i cittadini.”

Il fine di questo pdl è mirato all'interesse delle future generazioni nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio, al fine di tendere al soddisfacimento dell'interesse pubblico per il benessere della collettività in un'ottica di convivenza quotidiana con i cittadini. Proprio per tutto ciò il pdl **individua le aree idonee, le identifica, trova, traccia**, ne determina con precisione l'identità o la posizione, le **localizza, riconosce, specifica**.

Il DL 190/24 e il pdl vanno nella stessa direzione, il raggiungimento dell'obiettivo di 6,3 GW fissato nella Tabella 1 contenuta nell'Allegato C-B/S del d.lgs. n. 190/2024, prevedendo, a tale scopo, un **potenziale** incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW, potendo realizzare il progetto senza che la popolazione, aprendo la finestra di casa (primo microcosmo vitale), si ritrovi un campo foto - agrivoltaico davanti, oppure che i crinali vergini delle montagne vicine vengano invasi da enormi impianti di pale eoliche. Non è necessario.

Se oggi viviamo l'attuale habitat sostenibile è dovuto agli strumenti di pianificazione PUBBLICA che hanno tutelato, tutelano, gestiscono e valorizzano il paesaggio in senso lato. PTPR, PTCP, PSC, RUE, POC etc fanno la storia di oggi e sono gestiti dall'ente pubblico di pertinenza per il bene di tutti. Le cartografie allegata a qualunque pianificazione (aggiungo alle precedenti nominate PIAE, PAI etc) identificano le aree normate. Perché per le fonti rinnovabili non esiste il soggetto pubblico che definisce cartograficamente le aree idonee? Questo genera disorientamento da parte dell'imprenditore proponente privato e della gente che si ritrova il campo fotovoltaico fuori dalla finestra di casa.

Inoltre "...il pdl pone alla stessa Giunta regionale l'**obbligo** di stabilire criteri di **priorità** a favore dei progetti che prevedano l'installazione di tali impianti sui tetti e sui parcheggi dei manufatti edilizi, nonché la possibilità di prevedere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di persone ed enti pubblici e privati".

I "CRITERI DI PRIORITA' " dovranno risultare aree idonee descritte su cartografie a scala adeguata.

Il **GSE**, ente ufficialmente riconosciuto, definisce già le **aree idonee sulla cartografia** della piattaforma dedicata, - DL 190/24 Art. 12 "Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi"

"1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il **Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE)** pubblica nel proprio sito internet una **mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili** per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,".

Queste aree definite da GSE sono PRIORITA', perché non segnalarle nel pdl.

Il DL 190/24 all'Art. 1 comma 2 ha come soggetto attuatore l'ente pubblico anche regionale. Infatti proprio la **III Commissione: Territorio, Ambiente, Mobilità Mercoledì 30 aprile 2025** emana il documento **IL PANORAMA DELLE RINNOVABILI IN EMILIA-ROMAGNA** individuando dove ricercare il **POTENZIALE FV A TERRA NEL BUFFER AUTOSTRADALE (300 m – 60 m) su CARTOGRAFIA** dedicata e definendo lo **stato al 31/03/2025 e gap al 2030 rispetto al DM Aree Idonee**. Viene calcolato al 2030 per la RER l'obiettivo di potenza aggiuntiva FER, rispetto al 1° **gennaio 2021**, che è pari a **6,30 GW da fonti rinnovabili** (considerando gli impianti di nuova costruzione/interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione). E' ribadito che al **31/12/2020** la potenza FER installata è di **3,260 GW**. Al **31/03/2025** la NUOVA potenza FER installata è di **1,47 GW**. Quindi a tale data mancano **4,83 GW per raggiungere i 6,3 in obiettivo al 2030**. Questa progettualità, frutto del lavoro di persone di enti pubblici competenti, non può essere né dimenticata né sottovalutata. Altrimenti si attinge a una credibilità discrezionale avvicinandoci ai documenti pubblici che una volta emana studi e analisi e successivamente li nega?

Il privato proponente può avanzare le proprie legittime richieste, ma l'ente pubblico non può esimersi dal concepire risposte chiare, definite e responsabili nei confronti delle tutele richiamate dalle leggi e dei cittadini che rappresenta.

L'Europa ha posto degli obiettivi da raggiungere, nel rispetto del Green Deal europeo e del principio DNSH, cui il PNRR non può sottrarsi.

Da pdl

Titolo II Capo1 Art.9 comma 6 “Fuori dalle aree idonee .. nelle restanti aree agricole l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile... realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)..”, **sarebbe bene aggiungere “in conformità a quanto richiesto dal principio DNSH” per completezza.**

In conclusione, non è in discussione l’obiettivo di GW da raggiungere, ma piuttosto è COME lo si deve raggiungere.

PUNTO 2.

Nel pdl non si osserva il tema della VARIANTE DESTINAZIONE D’USO del territorio dove insistono le richieste di installazione delle strutture. Qualche Comune ritiene “opera temporanea” il campo fotovoltaico di durata trentennale. Non pare che la durata temporale sia tale da permettere un’opera temporanea. Questi interventi sono denominati temporanei e poi restano per sempre ? E’ necessaria chiarezza anche per la gestione delle fidejussioni per la fase DISMISSIONE IMPIANTO.

PUNTO 3.

Nel pdl Art.1 comma 2 punto a)

“... la Regione con la presente legge:

a) **garantisce la minimizzazione degli impatti** sul paesaggio, sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali;”
Sarebbe utile definire COME la Regione GARANTISCE.

Art.1 comma 2 punto b)

“...**assegnando priorità** all’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e favorendo l’uso di ambiti già urbanizzati, quali le aree industriali, artigianali, per servizi e logistica;”

Sarebbe necessario definire COME la Regione ASSEGNA PRIORITA’, non solo a parole.

Se la RER verificasse quanti impianti ad oggi definiti in aree PRIORITARIE sono oggetti di richiesta, probabilmente ne osserverebbe una quantità infinitesima rispetto a quelli che interessano aree agricole, NON PRIORITARIE.

La domanda è: Se il proponente imprenditore privato richiede interventi su aree non prioritarie agricole, e non quelle che la legge prevede prioritarie, **COME ASSEGNA LA PRIORITA’ LA REGIONE ATTRAVERSO LA LEGGE?** Sono valutate le discrezionalità di finanziamenti e incentivi pubblici a favore unicamente delle iniziative PRIORITARIE?

PUNTO 4.

Da pdl:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principi, finalità e obiettivi comma 5

“Fermi restando i criteri specifici previsti dalla presente legge per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, i **Comuni possono** stabilire **una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari** dagli ambiti urbani residenziali, all’interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela.”

Per la fiducia e la buona fede, nonché il benessere delle persone che si scrive sopra e per chiarezza, “*fino a 30 m*” può significare anche *1 metro* lineare. E’ opportuna una **DISTANZA DI ALMENO 100 METRI LINEARI**, e non fino a 30 ml. Questo deve valere anche in presenza di singole case civili abitazioni. Va specificato che la distanza vale anche per singola casa uso civile abitazione. La distanza deve valere pure per scuole (recettori sensibili) di qualunque tipo “nell’interesse delle future generazioni”. Oggi questa sensibilità non è adottata. Quanto esposto lo riterrei un DOVERE IMPOSTO DALLA REGIONE E NON UNA POSSIBILITA’ DEL COMUNE, vista la delicatezza del tema e visto che **non si tratta di aree prioritarie per le fonti rinnovabili, ma piuttosto per la vita di tutti i giorni della gente e dei giovani.**

PUNTO 5.

Da pdl

TITOLO II CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE CAPO 1 Art. 10 comma 1 Impianti agrivoltaici

“a) conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile;”

Per verificare la produzione lorda vendibile sarebbe opportuno monitorare l’attività economico – produttiva da parte dell’ente pubblico per almeno 3 anni successivi dal momento della domanda. La perizia dell’agronomo oltre che asseverata, anche **giurata**. Questo per comma 2 “... per **assicurare il rispetto del mantenimento** delle condizioni di cui al comma 1 per tutto il periodo di operatività dell’impianto.. “.

PUNTO 6.

Da pdl

TITOLO II CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE CAPO 1 Art. 9 comma 8

“8. Ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all’istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un’attestazione in merito all’assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull’Anagrafe delle aziende agricole.”

Cosa succede se nel triennio precedente sono presenti colture certificate?

Comunque le aree d’eccellenza agricola **DOP e IGP** non andrebbero utilizzate come aree idonee per fonti rinnovabili dal momento che per queste aree non esiste alternativa agricola, mentre per le aree idonee per impianti a fonte rinnovabile esistono eccome le alternative.

PUNTO 7.

da pdl

CAPO I IMPIANTI FOTOVOLTAICI Art. 9 Impianti fotovoltaici a terra comma 7

“7. L’installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.”

Come pure per il

DL 190/24 Art. 11 Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti

“1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi”

Anche gli art. 2-4-8 del DL 190/24 richiamano “il ripristino dello stato dei luoghi” .

Non è chiaro se gli interventi con impianti da fonte rinnovabile abbiano una scadenza temporale, oppure no. Nel caso, il ripristino dei luoghi viene richiamato dal pdl e dal DL 190/24. Il pdl definisce inoltre la tipologia di ripristino per terreni agricoli e fotovoltaico a terra: PIENO RIPRISTINO AGRICOLO DELLO STATO DEI LUOGHI.

E’ necessario considerare anche lo stesso discorso, per omogeneità ambientale, per gli impianti agrivoltaici ed eolici. La conseguenza tecnica riguarda anche le valutazioni da ottemperare per le VIA e SIA che dovranno essere redatte.

PUNTO 8.

Da pdl

Art. 7 Monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e strumenti di supporto

I sistemi per il monitoraggio che la Giunta regionale definisce entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge si auspica saranno oggetto di nuova udienza conoscitiva da parte della Commissione III.

CONCLUSIONI

Gli impianti da fonte rinnovabile in RER hanno obiettivo di potenza pari a 6,3 GW da ottenere entro 2030, come richiesto dall’Europa. A livello mondiale l’Italia conta lo 0,5% nel contrasto ai cambiamenti climatici. Il risultato citato è raggiungibile senza impattare negativamente sulla popolazione e sull’ambiente. Il pdl dovrebbe definire meglio come intende supportare realmente le AREE IDONEE PRIORITARIE. Le superfici a disposizione delle industrie e dei poli artigianali, logistici etc permetterebbero, tramite il fotovoltaico, un autoconsumo straordinario a tali aziende energivore senza consumo di suolo. Energia a KM 0 zero. Così pure per i tetti e le superfici impermeabilizzate di edifici abitativi. Il consumo di suolo per impianti di produzione energia da fonte rinnovabile si ridurrebbe drasticamente. Si deve evitare l’effetto sostituzione di suolo agricolo per la produzione di cibo con i soli obiettivi energetici. I GW richiesti sono comunque raggiungibili. Per arrivare a questo serve che i proponenti investitori privati vedano opportunità economiche interessanti non più sui terreni agricoli e sui crinali dei nostri monti, ma nelle aree considerate PRIORITARIE dal pdl e dal DL 190/24. Soltanto così si assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, energia pulita, socialità e ambiente salvaguardato.